

Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del reg. Data 10/09/2020	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO DI IMPOSTA 2020.
---	---

L'anno **duemilaventi**, il giorno **dieci** del mese di **settembre**, alle ore **17,30** e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.
Eseguito l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
GABERSCEK	Lucia	X		ABBATE	Salvatore		X
LOMBARDO	Ruggero	X		RUSSOTTI	Maria Grazia	X	
CARPITA	Andrea	X		STERRANTINO	Giuseppe	X	
CALTABIANO	Alessandra	X		CULLURA'	Alessandra	X	
PASSALACQUA	Marcello	X		GIARDINA	Claudio	X	
BROCATO	Salvatore	X		RANERI	Giuseppa		X
FARACI	Manfredi	X		D'AVENI	Antonio	X	
BENIGNI	Piero	X		CILONA	Salvatore	X	

Assegnati n. 16 Presenti n. 14

In carica n. 16 Assenti n. 2

Presiede la Signora Gaberscek Lucia, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott. Antonino Bartolotta.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

La Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione la proposta di delibera posta al quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Approvazione aliquote nuova IMU anno di imposta 2020*".

L'Assessore Ferraro illustra la proposta ed aggiunge:

Comunico che in una pagina intermedia, segretario, prima della proposta di delibera per un mero errore materiale alla riga corrispondente ai fabbricati nel gruppo catastale D è stato scritto 1,6 anziché 1,06 quindi questo si deve intendere corretto 1,06 percento vado a dire 10 e 60 x 1000.

Le aliquote sono le stesse di quelle precedenti approvate, e sono oggetto di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale istituito al MEF.

Il Consigliere Brocato illustra il verbale di prima commissione relativo all'argomento che si allega al verbale.

La Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di delibera posta al quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Approvazione regolamento nuova Imu – ex legge n. 160/2019*".

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 9 voti favorevoli (Gaberscek, Carpita, Lombardo, Caltabiano, Passalacqua, Brocato, Faraci, Benigni, Russotti, Sterrantino) e n. 1 astenuto (Cilona).

DELIBERA DI APPROVARE

la proposta di delibera posta al quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Approvazione aliquote nuova IMU anno di imposta 2020*".



Comune di Taormina

Provincia di Messina

Verbale n. 4 del 04/09/2020

I ° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Addì quattro settembre duemilaventi si è tenuta presso i locali della Casa Comunale sita in Corso Umberto n°217 la seduta della Prima Commissione Consiliare che ha per argomento:

1. Approvazione regolamento nuova Imu- ex legge n° 160/2019;
2. Approvazione aliquote nuova IMU anno di imposta 2020;
3. Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura E la rigenerazione dei beni comuni urbani;
4. Approvazione Regolamento delle Libere Forme Associative comunali e del Volontariato Singolo;
5. Proposta di deliberazione nomina nuovo collegio Revisori dei Conti.

L'orario di inizio era prevista per le ore 11:30. L'orario di inizio reale è stato alle ore 12:00.

Presenti: **Salvatore Brocato(Presidente); Giuseppe Sterrantino (Vice-Presidente); Piero Benigni (Componente); Salvatore Cilona (Componente); Giuseppa Raneri (Componente); Maria Grazia Russotti (in sostituzione di Lombardo Ruggero Componente); Alfredo Ferraro (Ass.re al ramo), Francesca Gullotta(Ass.re al ramo).**

Il Presidente constatato il raggiungimento del numero legale dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'O.d.G..


Egli richiede pertanto il prelievo ed anticipo del punto n.4 all'O.d.G.: "Approvazione Regolamento delle libere forme associative comunali del volontariato singolo" e da la parola all'Ass.re Gullotta per la esposizione.

L'Assessore Gullotta relaziona per sommi capi sui contenuti della Delibera in oggetto e si sofferma sul problema della impossibilità di costituire l'Albo delle libere forme associative se non viene prima approvato codesto regolamento. Ella si sofferma in particolare sugli artt. 47 e 49 dello Statuto che trattano del volontariato singolo e sull'art. n. 18 che regolamenta i rapporti Comune/Volontari,

Alla fine di un ampio dibattito si mette in votazione l'O.d.G con il risultato finale di quattro (4) consiglieri di maggioranza favorevoli.

Cilona si riserva di approfondire ed esprimersi in sede di Consiglio Comunale.
Esaurito il punto si richiede il prelievo e l'anticipazione del punto n. 3 all'O.d.G.
Il Presidente dà la parola alla consigliera Russotti come proponente.
Relazione il Consigliere Maria Grazia Russotti che ne è anche la proponente
Alle ore 12:58 il Consigliere Raneri Giuseppa abbandona la seduta.
La consigliera Russotti espone l'argomento e dopo ampia discussione si perviene al voto.
I 4 consiglieri di maggioranza si esprimono favorevolmente. Il consigliere Cilona si riserva di determinarsi in sede di Consiglio Comunale.
Si passa alla trattazione dei punti 1-2- all'O.d.G per cui il presidente dà la parola all'Ass.re Ferraro che lo espone nella qualità di proponente.
L'Assessor Ferraro relaziona ampiamente in merito, mettendo l'accento sulla necessità di adeguarsi alla Legge 160/2019 che sostituisce tutte le norme precedenti.
Dopo ampia discussione si mettono in votazione ognuno dei 2 OO.d.G.
I 4 consiglieri di maggioranza si esprimono favorevolmente, Cilona non si esprime.
I lavori si chiudono alle ore 13:30

Il Presidente I Commissione
Dott. Salvatore Brocato



Deliberazione: Consiglio Comunale
Area competente: SERVIZI ALLA CITTÀ
Responsabile del Procedimento: Fernanda Muscolino
Proponente: Dr. Alfredo Ferraro

Oggetto: Approvazione aliquote nuova Imu anno di imposta 2020

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 prevede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo

territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO:

- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di l.c.l. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *" Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale in cat. A/1, A/8 e A/9
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale in cat. A/1, A/8 e A/9	0,60%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
"Beni merce"	0,25%
Terreni agricoli	1,06%
Fabbricati gruppo "D"	1,60%
Altri immobili	1,06%

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTI:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 106 comma 3 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34), pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, n. 180, che dispone lo spostamento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, "in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali";
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente, il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria;


VISTO lo statuto comunale;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote della "nuova IMU" da applicare nell'anno 2020, come segue:
 - **0,60%** abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019):
 - **detrazione** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - **0,10%** fabbricati rurali strumentali;
 - **0,25%** beni merce;
 - **1,06%** terreni agricoli;
 - **1,06%** fabbricati gruppo "D"
 - **1,06%** altri immobili
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente;
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi e comunicati
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.

L'Assessore al Bilancio

(Dr. Alfredo Ferraro)



si esprime parere **FAVOREVOLE** per la regolarità tecnica

Taormina, 5 agosto 2020

Il Responsabile di Area
(*Sig. Leo Mangano*)



si esprime parere **FAVOREVOLE** per la regolarità contabile

Taormina, 5 agosto 2020

Il Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria
(*Rag. Rosario Curcuruto*)





Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina

Prot. 18547 del 7 AGOSTO 2020

Spett.le
Segreteria Generale

Sede

Oggetto: Approvazione aliquote nuova Imu anno di imposta 2020

Si trasmette in allegato, la proposta di deliberazione "approvazione aliquote nuova IMU anno di imposta 2020, per il successivo inoltro al Consiglio Comunale

Il Responsabile di Area

Leo Mangano



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE CONSIGLIERE ANZIANO

Gaberscek Lucia


IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Bartolotta Antonino


E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____ / ____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE